SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 maggio 1991** SI PUBBLICA TUTTI GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1991.

Autorizzazione al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie a promuovere iniziative allo scopo di accelerare le procedure per l'attuazione, da parte delle regioni Calabria, Campania, Liguria, Puglia e Sicilia, dei Programmi integrati mediterranei.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio delle Comunità europee del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (in seguito denominati PIM), e, in particolare, l'art. 5, secondo paragrafo, con il quale si stabilisce che ciascuno Stato membro interessato designa le «autorità» territoriali che devono elaborare i PIM;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1986, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione del citato regolamento CEE n. 2088/85, indica nelle regioni le «autorità» territoriali designate per la elaborazione dei PIM, per la definizione dei progetti e per la loro attuazione, e individua, nel Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, l'«autorità» competente per l'attuazione del citato regolamento nonché per il coordinamento di tutte le azioni connesse ed il titolare dei rapporti tra le autorità territoriali e la Comunità in materia di PIM;

Vista la deliberazione CIPE del 13 febbraio 1986, relativa ai PIM;

Visti i contratti di programma, di cui all'art. 9 del regolamento CEE n. 2088/85, sottoscritti dalla Commissione, dal Governo italiano e dalle singole regioni interessate;

Visto l'art. 13 della legge 1° marzo 1986, n. 64, relativa alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, con il quale è stato approvato il regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Vista la deliberazione CIPE del 15 marzo 1990, relativa alle modalità di finanziamento della prima fase dei PIM;

Considerato che l'attuazione dei contratti di programma ha evidenziato ritardi che possono pregiudicare, per alcuni PIM, l'assegnazione del contributo comunitario relativo alla seconda fase;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1990, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'attuazione dei PIM e finalizzato alla eliminazione delle cause delle inadempienze sopra richiamate;

Ritenuto che il Governo, sulla base dello stesso regolamento CEE n. 2088/85, deve farsi carico del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione dei contratti di programma;

Considerato che, nonostante i provvedimenti adottati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1990, non sono stati conseguiti i risultati auspicati;

Considerato che persistono preoccupanti ritardi, attinenti, in particolare, all'attuazione dei PIM nelle regioni Calabria, Campania, Liguria, Puglia e Sicilia, determinati anche dalla complessità delle procedure adottate;

Considerato che l'attuazione dei PIM rappresenta esigenze unitarie e di interessi generali concernenti l'intera collettività e, pertanto, inderogabili dalle singole parti firmatarie dei contratti di programma;

Considerato che la realizzazione dei contratti di programma comporta obblighi delle parti nazionali nei confronti della Commissione CEE e che il persistente ritardo attuativo di talune amministrazioni pubbliche richiede urgente ricorso a strumenti giuridici idonei ad assicurare il tempestivo adempimento ai predetti obblighi;

Considerato che all'onere del finanziamento dei PIM per la prima fase si è provveduto con quote a carico del bilancio statale nella misura del 45 per cento per i programmi centro-settentrionali e dell'80 per cento per quelli meridionali e con quote a carico del bilancio delle regioni interessate per gli importi fino a concorrenza della spesa complessiva di parte pubblica;

Vista la relazione presentata dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie al Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 marzo 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 26 marzo 1991, con la quale al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie è stato affidato il compito di ricercare, d'intesa con i Ministri per gli affari regionali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tutte le soluzioni possibili per accelerare l'attuazione dei PIM;

Vista l'intesa Stato-regioni, perfezionata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 24 aprile 1991;

Considerato che, sulla base di tale intesa, il Governo è autorizzato alla sottoscrizione di singoli accordi di programma con le regioni interessate, finalizzati al superamento delle procedure che hanno causato i menzionati ritardi;

Ritenuto che, per l'effettivo superamento delle difficoltà sopra indicate, appare necessario, fra l'altro, l'emanazione di apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al secondo comma, lettera *a)*, dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di accelerare gli adempimenti delle amministrazioni centrali, relativamente all'attuazione dei PIM;

Visti gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

In conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell'11 maggio 1991;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie è autorizzato a promuovere, formalizzare e sottoscrivere appositi accordi di programma con i presidenti delle regioni Calabria, Campania, Liguria, Puglia e Sicilia, sulla base dell'intesa di massima di cui alla Conferenza Stato-regioni del 24 aprile 1991.

2. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie è autorizzato, altresì, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, a indire, per ciascuna delle regioni indicate al comma 1, apposite conferenze di servizi con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni statali, regionali e locali interessate.

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ove persista l'inerzia o il ritardo nell'attuazione del programma, nei termini concordati in sede di conferenza di servizi, nomina, per ciascuna regione inadempiente, un commissario *ad acta*, il quale adotterà i necessari provvedimenti ai fini della sollecita attuazione del PIM.

Art. 2.

1. Il Ministro del tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno — ciascuno per la parte di propria competenza, all'uopo utilizzando il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ed i fondi di cui all'art. 13 della legge 1° marzo 1986, n. 64 — sono autorizzati ad effettuare le anticipazioni occorrenti, salvo conguaglio sui fondi settoriali, al fine dell'esecuzione delle opere previste dagli accordi di programma, anche sulla base delle determinazioni assunte nelle conferenze di servizi eventualmente convocate.

Roma, 20 maggio 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

91A2376

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 maggio 1991.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 e L. 200 dedicate alla «Flora e fauna da salvare».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale n. 403273 del 2 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1991, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 124, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 e L. 200 dedicate alla «Flora e fauna da salvare»;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 e L. 200 dedicate alla «Flora e fauna da salvare», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale n. 403273 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 27 maggio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1991

Il Ministro: CARLI

91A2396

DECRETO 10 maggio 1991.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500 e L. 200 dedicate alla «Flora e fauna da salvare».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983;

Visto il decreto ministeriale n. 403273 del 2 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1991, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 124, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 e L. 200 dedicate alla «Flora e fauna da salvare»;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire ed incrementare la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso gli sportelli della Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle monete d'argento da L. 500 e L. 200 dedicate alla «Flora e fauna da salvare» entro il 30 novembre 1991, mediante il versamento di L. 42.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «ordinaria» e di L. 72.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «proof» sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta, alle condizioni suddette, presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di cauta custodia, adeguati quantitativi delle monete, in questione alla Direzione della Zecca.

La direzione della Zecca verserà mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il corrispondente controvalore delle monete vendute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1991
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 154

91A2397

DECRETO 23 maggio 1991.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991-2001.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991-2001, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991-2001, per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,85%, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni.

Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, rispettivamente, il 1° dicembre ed al 1° giugno di ogni anno di durata dei buoni stessi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale. Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, di cui al successivo art. 14, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, su lire 6,15% pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° giugno 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del comma 1 dell'art. 1, una provvigione dell'1%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,85% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del 30 maggio 1991.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 maggio 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 giugno 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per due giorni in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° giugno 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 3 giugno 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del prezzo fisso di emissione e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per due giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991-2001. Dette operazioni avranno inizio il 3 giugno 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1991
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 213

91A2378

DECRETO 23 maggio 1991.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991-1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991-1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991-1996, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in L. 95,95%, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni.

Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12% pagabile in due semestralità posticipate, rispettivamente il 1° dicembre ed il 1° giugno di ogni anno di durata dei buoni stessi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale. Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 14, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 4,05% pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° giugno 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del comma 1 dell'art. 1, una provvigione dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 95,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono

arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del 3 giugno 1991.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 3 giugno 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori essegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 5 giugno 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per quattro giorni in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° giugno 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 5 giugno 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del prezzo fisso di emissione e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quattro giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991-1996 Dette operazioni avranno inizio il 5 giugno 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1991
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 214

91A2377

DECRETO 24 maggio 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di giugno 1991, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto 27 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 2 maggio 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 14,55 per cento il tasso di riferimento per il mese di maggio 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di giugno 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,50 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di giugno 1991 è pari al 14,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1991

Il Ministro: CARLI

91A2361

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 maggio 1991.

Autorizzazione all'ospedale oftalmico di Torino a sostituire il capo équipe e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1987 con il quale l'ospedale oftalmico di Torino è stato autorizzato al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 1 di Torino in data 3 aprile 1990 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla sostituzione del capo équipe e l'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 marzo 1991;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale oftalmico di Torino è autorizzato a sostituire nell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 12 agosto 1987 il capo équipe Vannini prof. Angelo con Bellan dott. Bruno e ad includere i seguenti sanitari:

Bartoli dott. Franco, aiuto della divisione di oculistica generale dell'ospedale oftalmico di Torino;

Girotto dott. Gianfranco, aiuto della divisione di oculistica generale dell'ospedale oftalmico di Torino;

Actis dott. Giampiero, aiuto della divisione di oculistica generale dell'ospedale oftalmico di Torino.

Art. 2.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 1 di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A2360

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 16 aprile 1991.

Modificazioni agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata concessi nell'ambito dell'iniziativa Eureka.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la legge 23 marzo 1990, n. 55;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989, 16 novembre 1989, 20 giugno 1990 e 22 dicembre 1990 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1989 e 1990 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge, sono applicate sull'importo complessivo del fondo;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1990 con il quale è stata impegnata la somma di L. 287.136.955.500 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista la nota n. 2372 del 13 luglio 1990 con la quale, a far data dal 1° gennaio 1990, questo Ministero ha disposto la rideterminazione dei criteri di valutazione delle spese generali inerenti ai progetti ammessi alle agevolazioni del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il proprio decreto del 17 febbraio 1990, con il quale vengono concesse agevolazioni — a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata — per le attività di ricerca svolte dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalla Telettra S.p.a. nell'ambito del progetto Eureka Eu 256 (decreto ministeriale prot. n. 2261/10.10), e la relativa deliberazione del 14 novembre 1990 del comitato esecutivo IMI che ne ha ricalcolato i costi;

Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere alla ridefinizione delle misure di sostegno concesse alle suindicate aziende;

Decreta:

Art. 1.

Gli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, relativi alle aziende di cui in premessa, sono modificati nelle misure di seguito indicate:

1) RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. - Roma.

Progetto di ricerca: Eu 256 - Bit rate reduction system for HDTV digital transmission (pratiche IMI n. 51677 Rai S.p.a. e n. 51676 Telettra S.p.a.).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo aggiuntivo: 91,5 milioni di lire, da imputare alla quota Grandi Nord.

2) TELETTRA TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO S.P.A. Milano.

Progetto di ricerca: Eu 256 - Bit rate reduction system for HDTV digital transmission (pratiche IMI n. 51676 Telettra S.p.a. e n. 51677 Rai S.p.a.).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo aggiuntivo: 281 milioni di lire, da imputare alla quota Grandi Nord.

Si intendono richiamate tutte le condizioni, modalità e garanzie previste nei rispettivi decreti originari di concessione dei finanziamenti.

Art. 2.

Copie del presente decreto saranno trasmesse alla segreteria del CIPI ed all'IMI; il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1991

Il Ministro: RUBERTI

91A2350

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 maggio 1991

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami corpi di veicoli terrestri e r.c. autoveicoli terrestri, già concessa alla rappresentanza generale per l'Italia della Colonia Versicherung AG, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 990 del 24 dicembre 1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Colonia Versicherung AG, con sede in Colonia (Repubblica federale tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1989, n. 18338, con il quale la predetta rappresentanza è stata autorizzata ad estendere l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attività assicurativa e riassicurativa ai rami corpi di veicoli terrestri e responsabilità civile autoveicoli terrestri;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1991, con la quale la suddetta rappresentanza generale per l'Italia della Colonia Versicherung AG, ha chiesto di rinunziare ai rami autorizzati con il citato decreto 20 novembre 1989;

Considerato che la stessa rappresentanza ha dichiarato di non aver mai assunto rischi nei rami in questione;

Vista la lettera in data 9 aprile 1991, n. 130326, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 18 della legge 10 giugno 1978, n. 295;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 18 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami corpi di veicoli terrestri e r.c. autoveicoli terrestri, già concessa con decreto ministeriale 20 novembre 1989 alla rappresentanza generale per l'Italia della Colonia Versicherung AG, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2362

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 10 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 23 maggio 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 202, contenente l'elencazione delle scuole, la dizione: «per tecnici neurofisiopatologici» è soppressa.

Al medesimo art. 202 è aggiunta la scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia.

Gli articoli da 899 a 908 relativi alla scuola di perfezionamento per tecnici neurofisiopatologici (scuola diretta a fini speciali) sono soppressi.

Dopo l'art. 300, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia.

Scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia

Art. 301. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in neurofisiopatologia presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di fornire una preparazione teorico-pratica per tecnici di neurofisiopatologia.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di neurofisiopatologia.

Art. 302. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 303. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e ingegneria e l'istituto di clinica neurologica.

Art. 304. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 305. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici;

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;

fisiologia generale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;

nozioni di igiene ospedaliera.

2° Anno:

strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici;

patologia del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;

tecniche di registrazione elettroencefalografiche, elettromiografiche, poligrafiche, reografiche, ecografiche e doppler;

rilevamento di dati non strumentali ed archiviazione;

norme di sicurezza e protezione elettrica del paziente;

neurofisiopatologia I.

3° Anno:

tecniche di registrazioni speciali (segnali analogici e digitali ed analisi on-line assistita da computer);

neuropsichiatria infantile;

registrazioni in anestesia e rianimazione;

nozioni di medicina legale;

neurofisiopatologia II.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 306. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori della clinica neurologica:

elettroencefalografia;

elettromiografia;

poligrafia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 307. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 gennaio 1991

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A2351

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 29 marzo 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 20 dello statuto dell'Università degli studi di Brescia, è modificato come segue:

Art. 20. — La facoltà di economia e commercio comprende i seguenti corsi di laurea:

a) corso di laurea in economia e commercio;

b) corso di laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Dopo l'art. 22 dello statuto dell'Università degli studi di Brescia, sono inseriti i seguenti due articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 23. — La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24. — Gli insegnamenti del corso di laurea in giurisprudenza sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

diritto amministrativo (biennale);
diritto civile (biennale);
diritto commerciale;
diritto costituzionale;
diritto del lavoro;
diritto ecclesiastico;
diritto internazionale;
diritto penale (biennale);
diritto processuale civile;
diritto romano (biennale);
economia politica;
filosofia del diritto;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto romano;
procedura penale;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
storia del diritto italiano (biennale);
storia del diritto romano.

Insegnamenti complementari:

amministrazione del personale e analisi delle mansioni;
bilancio ed altre determinazioni di sintesi;
calcolo automatico;
contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
criminologia;
demografia;
diritto agrario;
diritto bancario;
diritto civile dei Paesi socialisti;
diritto commerciale (corso progredito);
diritto commerciale europeo;
diritto comparato del lavoro;
diritto degli enti pubblici economici;
diritto degli scambi internazionali;
diritto del commercio internazionale;
diritto del mercato finanziario;
diritto del pubblico impiego;
diritto della previdenza sociale;
diritto dell'arbitrato interno ed internazionale;
diritto dell'assetto territoriale;
diritto delle assicurazioni;
diritto delle Comunità europee;
diritto di famiglia;
diritto fallimentare;
diritto industriale;
diritto penale commerciale;
diritto penale amministrativo;
diritto privato comparato;
diritto privato della Comunità europea;
diritto privato dell'economia;
diritto processuale amministrativo;
diritto processuale comparato;
diritto processuale del lavoro;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale e degli enti locali;
diritto sanitario;
diritto sindacale;
diritto tributario;
economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle Comunità europee;

economia dell'ambiente;

economia della sicurezza sociale;

economia delle aziende pubbliche;

economia del mercato mobiliare;

economia e politica del lavoro;

economia e politica industriale;

economia e tecnica delle imprese di assicurazione e previdenza;

economia monetaria;

economia monetaria e creditizia;

economia internazionale;

economia regionale;

economia sanitaria;

economia urbanistica;

finanza aziendale;

finanza degli enti locali;

geografia economica;

informatica;

informatica giuridica;

lingua inglese;

macroeconomia;

medicina legale e delle assicurazioni;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

pianificazione economica territoriale;

politica economica e finanziaria;

principi e tecniche delle elaborazioni meccanografiche ed elettroniche;

programmazione economica;

ragioneria generale ed applicata I;

ragioneria generale ed applicata II;

ragioneria pubblica;

relazioni industriali;

scienza dell'amministrazione;

sistemi informativi aziendali;

sociologia del diritto;

sociologia dell'organizzazione;

sociologia industriale e del lavoro;

statistica;

statistica economica;

statistica giudiziaria;

storia delle dottrine economiche;

storia economica;

tecnica bancaria;

tecnica degli scambi e cambi con l'estero;

tecnica del commercio internazionale;

tecnica industriale e commerciale;

teoria generale del diritto.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali nonché in almeno tre esami complementari fra quelli sopra elencati.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un tema scelto con l'approvazione del professore ufficiale della materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 29 marzo 1991

Il rettore: PRETI

91A2352

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 8 marzo 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1926, n. 1923, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Preso atto del parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 dicembre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 295 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intestazione:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 296. — È istituita presso l'Università degli studi di Messina la scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Art. 297. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con un'adeguata e qualificata esperienza professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 298. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Ai candidati provvisti di equipollente titolo di studio conseguito all'estero può essere riservato un numero di posti non superiore al 30% dei posti ordinari disponibili per l'ammissione.

Art. 299. — Per l'attuazione delle attività didattiche istituzionali il consiglio della scuola si avvale come titolari di corsi ufficiali di docenti designati secondo le norme di legge.

Art. 300. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione o titolo equipollente per i laureati all'estero.

Per gli appartenenti ai Paesi extra comunitari va istituita presso gli Atenei una apposita commissione che valuti di volta in volta i titoli di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 301. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia, fisiologica e propedeutica;
b) patologica e traumatologica;
c) valutativa e medico-preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico-legale ed assicurativa.

Art. 302. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica, fisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale e di superficie;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
fisiologia delle singole attività sportive;
fisiologia delle attività sportive in ambienti straordinari;
genetica, auxologia, somatometria e biotipologia;
alimentazione e dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica generale e degli sport;
informatica medica e statistica.

b) Patologica e traumatologica:

patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
patologia ortopedica e traumatologica dello sport.

c) Valutativa e medico-preventiva:

metodologia e tecnica della valutazione dell'efficienza fisica;
elementi di semeiotica applicata allo sport;
igiene applicata alle attività sportive.

d) Terapeutica e riabilitativa:

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
lo sport come prevenzione e terapia;
fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale.

e) Psicologica:

psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

organizzazione e regolamentazione delle attività sportive;
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale e assicurativa:

medicina legale e assicurativa applicate alle attività sportive.

Art. 303. — L'attività didattica comprende per ciascun anno di corso ottocento ore. Essa è organizzata in una attività didattica formale comune per tutti gli specializzandi, suddivisa per ogni anno come da tabelle allegate ed in una attività di tirocinio professionale guidato esteso per tutto il numero di ore necessario, per ciascun anno di corso, a raggiungere le ottocento ore previste, secondo ripartizioni stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 304. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. La frequenza minima all'attività didattica e pratica necessaria per essere ammessi a sostenere gli esami annuali e quello finale è fissata nel 75% delle ore stabilite annualmente dal consiglio della scuola.

1° Anno:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
anatomia dell'apparato locomotore e di superficie	30
biochimica dell'esercizio fisico	40
fisiologia dell'esercizio fisico I	30
genetica, auxologia, somatometria e biotipologia	30
informatica medica e statistica	40
Patologica e traumatologica:	
patologia ortopedica e traumatologica dello sport I	20
Tecnico-sportiva:	
organizzazione e regolamentazione delle attività sportive	20
	210
Tirocinio professionale guidato	590
Numero ore totali di corso	800

2° Anno:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
anatomia dei sistemi cardiocircolatorio, respiratorio, dei centri e delle vie nervose del controllo motorio	20
fisiologia dell'esercizio fisico II	40
biomeccanica generale e degli sport	30
alimentazione e dietetica applicate agli sport	40
Patologica e traumatologica:	
patologia ortopedica e traumatologica dello sport II	30
Terapeutica e riabilitativa:	
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva	20
Tecnico-sportiva:	
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo I	30
	210
Tirocinio professionale guidato	590
Numero ore totali di corso	800

3° Anno:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
fisiologia delle singole attività sportive	20
Patologica e traumatologica:	
patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile I	30
cardiologia dello sport	60
Valutativa e medico preventiva:	
metodologia e tecnica della valutazione dell'efficienza fisica	30
elementi di semeiotica applicata allo sport	70
igiene applicata allo sport	30
Tecnico-sportiva:	
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo II	20
	260
Tirocinio professionale guidato	540
Numero ore totali di corso	800

4° Anno:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
fisiologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari	20
Patologica e traumatologica:	
patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile II	20
farmacologia applicata allo sport e doping	20
Terapeutica e riabilitativa:	
sport come prevenzione e terapia	20
fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale	30
Psicologica:	
psicologia dello sport	30
Medico-legale ed assicurativa:	
medicina legale e delle assicurazioni applicate allo sport	30
	170
Tirocinio professionale guidato	630
Numero ore totali di corso	800

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 8 marzo 1991

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

91A2340

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola».

Il decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 28 marzo 1991.

91A2382

Mancata conversione del decreto-legge 28 marzo 1991, n. 101, recante: «Disposizioni per assicurare in casi straordinari, mediante l'intervento della Guardia di finanza, la continuità dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione».

Il decreto-legge 28 marzo 1991, n. 101, recante: «Disposizioni per assicurare in casi straordinari, mediante l'intervento della Guardia di finanza, la continuità dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 28 marzo 1991.

91A2383

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denomina zioni di origine dei vini di modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine control lata «Alto Adige».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975) e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 14 giugno 1985), propone la modifica del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione della D.O.C. «Alto Adige»

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Alto Adige» ed in lingua tedesca «Sudtirol» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — La denominazione «Alto Adige» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Moscato giallo (Godenmuskateller o Goldmuskateller);
Pinot bianco (Weissburgunder);
Chardonnay;
Pinot grigio (Ruländer);
Riesling italico (Walschriesling);
Riesling x Sylvaner (Müller - Thurgau);
Riesling renano (Rheinriesling);
Sylvaner;
Sauvignon;
Traminer aromatico (Gewurztraminer);
Cabernet;
Lagrein rosato (L. Kretzer);
Lagrein scuro (L. Dunkel);
Malvasia (Malvasier);
Merlot;
Moscato rosa (Rosenmuskateller);
Pinot nero (Blauburgunder);
Schiave (Vernatsch),

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dai corrispondenti vitigni, ad eccezione che per le Schiave con sottovarietà e sinonimi la cui presenza minima nei vigneti può essere dell'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo tradizionali e raccomandati per la zona, presenti nei vigneti in misura non superiore al 5% ed al 15% per le sole Schiave.

Nella presentazione dei vini la denominazione di origine controllata può in alternativa essere riportata facendo precedere il nome del vitigno alla dicitura «dell'Alto Adige» o «Sudtiroler».

Art. 3. — Le uve destinate alla produzione dei vini «Alto Adige» devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualità previsti nel presente disciplinare.

In particolare la zona idonea comprende il territorio dei comuni di: Ariano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Ora, Postal, Renon Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena, Nalles.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con la esclusione di quelli posti al di sopra di 700 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto rosso o da Pinot grigio, o al di sopra di 900 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto bianco.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La produzione massima di uva ammessa per i vini «Alto Adige» non deve essere superiore, per ettaro di vigneto in coltura specializzata, a q.li 60 per il Moscato rosa; a q.li 80 per il Moscato giallo; a q.li 110 per il Cabernet e la Malvasia; a q.li 120 per il Riesling renano, il Müller Thurgau, il Sauvignon, il Traminer aromatico ed il Pinot nero; a q.li 130 per il Pinot bianco, il Pinot grigio, lo Chardonnay, il Riesling italico, il Sylvaner ed il Merlot; a q.li 140 per il Lagrein rosato, il Lagrein scuro e le Schiave.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La provincia autonoma di Bolzano, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per il Moscato rosa ed al 70% per tutti gli altri vini.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio della provincia di Bolzano. È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Trento, purché tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Alto Adige» i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: Schiave gradi 10; Moscato giallo, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Müller Thurgau, Sylvaner, Sauvignon e Merlot gradi 10,5; Pinot grigio, Traminer aromatico, Cabernet, Lagrein rosato, Lagrein scuro, Malvasia e Pinot nero gradi 11; Moscato rosa gradi 12.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella preparazione dei vini «Alto Adige» è consentita in misura massima del 5% del volume la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo di vitigni previsti tra i «raccomandati» per la provincia di Bolzano e coltivati nella stessa zona di produzione di cui all'art. 3. Per il vino proveniente da vitigni di Schiave la percentuale di correzione di cui sopra può essere elevata al 15%.

Art. 6. — I vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Moscato giallo (Goldenmuskateller o Goldmuskateller):

colore: giallo paglierino;
odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
sapore: dolce, aromatico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot bianco (Weissburgunder):

colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Chardonnay:

colore: giallo verdognolo;
odore; delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot grigio (Rulander):

colore: giallo paglierino;
odore: non molto spiccato ma gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Riesling italico (Welschriesling):

colore: giallo paglierino chiaro tendente al verdolino;
odore; caratteristico, gradevole;
sapore: secco, pieno, fresco e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Riesling x Sylvaner (Müller - Thurgau):

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore; delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Riesling renano (Rheinriesling):

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore; delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sylvaner:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore; caratteristico, gradevole;
sapore: delicato, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo tendente al verdognolo;
odore; caratteristico, gradevole;
sapore: caratteristico, asciutto, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Traminer aromatico (Gewurztraminer):

colore: giallo dorato;
odore; intenso, caratteristico;
sapore: pieno, lievemente amarognolo, gradevolmente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Malvasia (Malvasier):

colore: rosso rubino con riflessi arancione;
odore; gradevole, profumato;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino intenso, con riflessi arancione se invecchiato;
odore; caratteristico, leggermente erbaceo, etereo, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Lagrein rosato (Lagrein Kretzer):

colore: rubino chiaro, rosato;
odore; non molto intenso, delicato, gradevole;
sapore: non molto di corpo, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Lagrein scuro (Lagrein Dunkel):

colore: rubino intenso;
odore; marcato, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, vellutato, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Merlot (Merlot):

colore: rosso rubino;
odore; caratteristico, gradevole;
sapore: pieno, sapido, asciutto, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Moscato rosa (Rosenmuskateller):

colore: rosato;
odore; delicato e gradevole, aromatico;
sapore: dolce, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Pinot nero (Blauburgunder):

colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
odore: etereo, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto morbido o pieno, con retrogusto, amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
acidità totale minima:; 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Schiave (Vernatsch):

colore: da granato a rubino;
odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, leggermente da mandorla, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. La denominazione «Alto Adige» (in lingua tedesca Sudtiroler) Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero può essere utilizzata per designare i vini spumanti naturali ottenuti con mosti o vini dell'omonimo vitigno e rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

La denominazione «Alto Adige» senza altra qualificazione è riservata allo spumante ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni iscritti all'albo dei vigneti alle condizioni previste dal precedente art. 4: Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 70% e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente, dai vitigni Pinot nero e Pinot grigio.

All'atto dell'immissione al consumo lo spumante deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 di cui non oltre il 15 per mille di zuccheri riduttori indecomposti;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione degli spumanti, devono essere effettuate entro la zona di vinificazione cui all'art. 5.

Art. 8. — La denominazione «Alto Adige» Lagre in scuro e Lagrein rosato per i vini ottenuti con uve provenienti dai vigneti siti nel territorio dell'intero comune di Bolzano può portare in etichetta la qualificazione «Lagrein di Gries», o in lingua tedesca «Grieser Lagrein».

Art. 9. — I vini «Alto Adige» Lagrein scuro, Merlot, Pinot nero se sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno un anno possono portare in etichetta la qualificazione «riserva».

Il vino «Alto Adige» Cabernet se sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni può portare in etichetta la qualificazione «riserva».

Il periodo di invecchiamento obbligatorio per i vini di cui sopra decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 10. — È vietato usare, assieme alla denominazione «Alto Adige» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini «Alto Adige» di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera o documentabile.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre figurare nei casi in cui i vini «Alto Adige» siano designati con le qualificazioni aggiuntive «riserva», «Gries» e «Grieser».

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 11. — Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Alto Adige» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

91A2354

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
economia industriale;
economia politica;
economia di mercato dei prodotti agricoli.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:
istituzioni di analisi matematica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di economia e commercio:
diritto dell'economia.

Facoltà di lettere e filosofia:
filologia bizantina;
grammatica greca e latina;
letteratura italiana;
storia moderna.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:
lingua spagnola;
statistica;
storia delle relazioni internazionali.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:
scienza e tecnologia dei materiali nucleari.

Facoltà di architettura:
urbanistica 1ª annualità;
progettazione architettonica 1ª annualità;
restauro architettonico;
tecnologia dell'architettura 1ª annualità.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di ingegneria:
strumentazione e misure elettroniche.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di ingegneria:
fisica;
storia dell'architettura.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A2384

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 19 aprile 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Chiara a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 31 ottobre 1977, rep. 30594, reg. soc. 351/77, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Innercoop a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito di Caprio in data 8 maggio 1985, rep. 28638, reg. soc. 4489/85, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «S. Bernardette a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 18 settembre 1975, rep. 27888, reg. soc. 208/75, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Comunità a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito di Caprio in data 18 novembre 1980, rep. 4563, reg. soc. 629/81, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoratori campani a r.l.», con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Ferrara in data 1° agosto 1981, rep. 1334, reg. soc. 1911/82, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «La Normanna V a r.l.», con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Alifano in data 17 febbraio 1984, rep. 1185, reg. soc. 3135/84, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «La Leonessa del sud a r.l.», con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Palumbo in data 6 dicembre 1975, rep. 17095/649, reg. soc. 10/76, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Venus a r.l.», con sede in Calvi Risorta (Caserta), costituita per rogito D'Alessio in data 10 novembre 1973, rep. 25331, reg. soc. 250/73, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Valentia a r.l.», con sede in Capua (Caserta), costituita per rogito Matano in data 11 gennaio 1982, rep. 8438/596, reg. soc. 1476/82, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Fortunata a r.l.», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Coppola in data 6 settembre 1954, rep. 18825, reg. soc. 76, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoratori associati a r.l.», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Coppola in data 1° dicembre 1949, rep. 9151, reg. soc. 6, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Elena a r.l.», con sede in Casapesenna (Caserta), costituita per rogito Dongiacomo Nicola in data 24 luglio 1975, rep. 4624/2038, reg. soc. 172/75, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Sicura a r.l.», con sede in Castel Volturno (Caserta), costituita per rogito Benincasa in data 28 settembre 1981, rep. 749, reg. soc. 1349/82, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa acquacoltura S. Nazaro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Frignano (Caserta), costituita per rogito Graziano in data 20 dicembre 1984, rep. 425, reg. soc. 4222/85, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Gioiese a r.l.», con sede in Gioia Sannitica (Caserta), costituita per rogito Matano in data 22 febbraio 1982, rep. 8794, reg. soc. 1631/82, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia-UIL a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Borrelli in data 16 marzo 1984, rep. 366/78, reg. soc. 3270/84, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Selve a r.l.», con sede in Baia e Latina (Caserta), costituita per rogito Chiari in data 23 giugno 1986, rep. 122323, reg. soc. 5811/86, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa libraria Calatia III» a r.l., con sede in Maddaloni (Caserta), costituita per rogito Delli Paoli in data 24 maggio 1982, rep. 219942, reg. soc. 1838/82, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Gardenia a r.l.», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Ciaccia in data 21 marzo 1975, rep. 16521, reg. soc. 73/75, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Parco dei Platani a r.l.», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Ciaccia in data 12 giugno 1975, rep. 16842, reg. soc. 158/75, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Parco delle Rose a r.l.», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Ciaccia in data 21 marzo 1975, rep. 16524, reg. soc. 69/75, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Parco Artemisia a r.l.», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Ciaccia in data 21 marzo 1975, rep. 16522, reg. soc. 74/75, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Stella Maris Prima a r.l.», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Ciaccia in data 25 aprile 1975, rep. 16661, reg. soc. 124/75, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Previdenza a r.l.», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Di Caprio in data 13 febbraio 1960, rep. 40464, reg. soc. 11, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pala e Rullo a r.l.», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Piccinni in data 11 luglio 1948, rep. 16203, (reg. soc. 460, tribunale di Napoli) e (reg. soc. 48/57 tribunale di Santa Maria Capua Vetere);

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Donato a r.l.», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Di Caprio, rep. 41804, reg. soc. 69, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Gerardo a r.l.», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Conte in data 10 giugno 1960, rep. 26216/5397, reg. soc. 60, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Unità e Repubblica a r.l.», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Ronza in data 23 marzo 1952, rep. 4632, reg. soc. 7, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «S. Lorenzo a r.l.», con sede in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Rella in data 6 marzo 1977, rep. 21813, reg. soc. 148/77, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa trasporto «Trasporti Suessa a r.l.», con sede in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Schiano in data 27 dicembre 1986, rep. 4805, reg. soc. 6530/87, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Progresso a r.l.», con sede in Teverola (Caserta), costituita per rogito Musto in data 3 maggio 1978, rep. 49271, reg. soc. 160/78, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Omnia a r.l.», con sede in Teverola (Caserta), costituita per rogito de Rosa in data 8 ottobre 1984, rep. 7421, reg. soc. 3620/84, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Trentolese a r.l.», con sede in Trentola Ducenta (Caserta), costituita per rogito Napolitano in data 14 marzo 1956, rep. 1230, reg. soc. 16, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa mista «Cooperativa artigiana di garanzia e di credito Raffaele Uccella - Soc. coop. a r.l.», con sede in Santa Maria Capua Vetere, costituita per rogito Caporaso in data 22 gennaio 1976, rep. 169723/16079, reg. soc. 32/76, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Zeta - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 2 aprile 1981, rep. 77069, reg. soc. 1634, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Umanità - Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 22 dicembre 1982, rep. 79433, reg. soc. 1194, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Alfa - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 2 aprile 1981, rep. 77065, reg. soc. 1951, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Beta - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 2 aprile 1981, rep. 77066, reg. soc. 1691, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Italinfissi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Finoja Sanseverino in data 22 aprile 1986, rep. 40440, reg. soc. 2573, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Coop Casa Napoli 16 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Trinchillo in data 5 ottobre 1978, rep. 72051, reg. soc. 2010, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuovi Orizzonti - Società coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Trichilio in data 28 maggio 1982, rep. 80589, reg. soc. 3586, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Napoli Futura - società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Sena in data 11 ottobre 1984, rep. 608, reg. soc. 1699, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Azzurra del linoleum - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Di Iorio in data 2 aprile 1986, rep. 29132, reg. soc. 4624, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Casa Futura - Cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Laurini in data 12 giugno 1979, rep. 21644, reg. soc. 2143, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Parco Adele - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Sorrentino in data 18 aprile 1985, rep. 23810, reg. soc. 4023, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. La Comunità a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 25 febbraio 1986, rep. 115344, reg. soc. 2282, tribunale di Napoli;

società cooperativa trasporti «Società cooperativa Manna trasporti traslochi e facchinaggio a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Dente in data 15 ottobre 1984, rep. 17200, reg. soc. 601, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Abete Bianco a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Cesàro in data 12 gennaio 1983, rep. 7390, reg. soc. 1160, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Edil San Marco 86 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Marano (Napoli), costituita per rogito Sica in data 12 dicembre 1985, rep. 80452, reg. soc. 1003, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Simona - Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito D'Auria in data 28 ottobre 1974, rep. 40599, reg. soc. 2202, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Acquamar - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Cascini in data 7 novembre 1984, rep. 68171, reg. soc. 5009, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Santa Maria - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Di Transo in data 7 febbraio 1985, rep. 9358, reg. soc. 2757, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a r.l. Giovani per Napoli - 34», con sede in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 17 aprile 1985, rep. 31424, reg. soc. 3632, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Consorzio di cooperative edilizie ospedalieri casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Paladini in data 5 maggio 1981, rep. 2686, reg. soc. 2239, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «A.Z. Sporting» a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Mauro in data 19 giugno 1981, rep. 628, reg. soc. 2729/81, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Giovane iniziativa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Bellecca in data 5 settembre 1985, rep. 11791, reg. soc. 5883, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «OM - Officina metropolitana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Marra in data 15 giugno 1982, rep. 7132, reg. soc. 2744, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «S.C.O.L.E.D. - Società cooperativa lavori edili - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 14 maggio 1981, rep. 94788, reg. soc. 2223, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «VIP-TV - Video produzioni televisive cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 17 giugno 1985, rep. 107711, reg. soc. 4715, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Energia e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Ferrara in data 30 settembre 1982, rep. 4243, reg. soc. 3928, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Moretta - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito Rotondano in data 14 dicembre 1977, rep. 4554, reg. soc. 103, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Coop Casa S. Giorgio 5 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Trinchillo in data 4 dicembre 1978, rep. 72454, reg. soc. 154, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista «Cooperativa artigiana di garanzia di Sorrento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sorrento (Napoli), costituita per rogito Spena in data 18 gennaio 1959, rep. 14266, reg. soc. 154, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Elfrida - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 22 ottobre 1984, rep. 158995, reg. soc. 4810, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Rinascita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Linares in data 1° ottobre 1975, rep. 90494, reg. soc. 1592, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Ilaria Uno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Ciaccia in data 2 aprile 1980, rep. 4665, reg. soc. 1802, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radio Antenna Torre (RAT) - Società cooperativa a r.l.», con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito De Vivo in data 15 febbraio 1979, rep. 213785, reg. soc. 922, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Belvedere - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Trecase (Napoli), costituita per rogito Matrone in data 21 maggio 1985, rep. 1653, reg. soc. 4589, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Stella Maris cooperativa a r.l.», con sede in Vico Equense (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 13 agosto 1964, rep. 22049, reg. soc. 701, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «La Marchesella cooperativa a r.l.», con sede in Villaricca (Napoli), costituita per rogito Sica in data 22 settembre 1977, rep. 68336, reg. soc. 1978, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Alternativa Habitat - Consorzio cooperative edilizie a r.l.», con sede in Afragola (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 23 aprile 1976, rep. 80447, reg. soc. 913, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Risorgimento - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Cercola (Napoli), costituita per rogito Sena in data 8 marzo 1985, rep. 2230, reg. soc. 3651, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Saetta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Frattamaggiore (Napoli), costituita per rogito Davia in data 18 gennaio 1980, rep. 35169, reg. soc. 975, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Vis Unita Fortior - Coop. a r.l.», con sede in Melito (Napoli), costituita per rogito Rungi in data 16 novembre 1977, rep. 13602, reg. soc. 342, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Dolce Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Palma Campania (Napoli), costituita per rogito Napolitano in data 21 giugno 1986, rep. 175297, reg. soc. 6555, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pegaso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pompei (Napoli), costituita per rogito Maio in data 16 aprile 1985, rep. 13172, reg. soc. 3812, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «La Speranza - Cooperativa edilizia a r.l.», con sede in S. Pietro a Patierno (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 18 settembre 1973, rep. 64854, reg. soc. 1445, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Casa Bella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 6 dicembre 1974, rep. 136502, reg. soc. 205, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Turris Octava - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 17 dicembre 1985, rep. 162401, reg. soc. 1279, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «La Fortuna - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Vico Equense (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 4 marzo 1983, rep. 64731, reg. soc. 2683, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Informazioni Sud - Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 11 luglio 1984, rep. 78857, reg. soc. 3472, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Edil P.M. - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 17 settembre 1985, rep. 83743, reg. soc. 5804, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.La.Be.Cu - Cooperativa lavoratori beni culturali - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 17 gennaio 1980, rep. 10798, reg. soc. 802, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro sportivo partenopeo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Iris Albano in data 12 luglio 1978, rep. 54489, reg. soc. 1819, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Trafa - Società cooperativa a r.l. trasporti e facchinaggio», con sede in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 24 marzo 1981, rep. 94504, reg. soc. 2844, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia ospedalieri casa n. 14 a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Paladini in data 20 marzo 1981, rep. 2464, reg. soc. 1663/81, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Del Nido a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Esposito in data 29 dicembre 1975, rep. 194490, reg. soc. 108, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sorriso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Ferrara in data 11 marzo 1982, rep. 3098, reg. soc. 2085, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Occidente - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Iaccarino in data 28 maggio 1980, rep. 59293, reg. soc. 2071, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Il Parcheggio a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Gelardi in data 10 aprile 1986, rep. 49606, reg. soc. 3042, tribunale di Napoli;

società cooperativa pesca «Associazione provinciale produttori pesca azzurra - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Licenziati in data 5 luglio 1975, rep. 44961, reg. soc. 1306, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Camin - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Iaccarino in data 28 gennaio 1977, rep. 17915, reg. soc. 399, tribunale di Napoli;

società cooperativa di consumo «Ag.I.S.P. - Agenzia per le iniziative sociali e produttive» a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Mauro in data 19 luglio 1984, rep. 7573, reg. soc. 5025, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista «Pol-Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata di lavoro S.r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 15 dicembre 1976, rep. 70594, reg. soc. 114, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Quartiere del sole Napoli prima - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 9 marzo 1960, rep. 967, reg. soc. 158, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Nevinvest - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Maio in data 29 aprile 1982, rep. 5991, reg. soc. 2146, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Compagnia Tele - Radio - Cine - Tecnica cooperativa di attività professionali & produttive - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 8 maggio 1979, rep. 196343, reg. soc. 2009/79, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Compagnia artistica cooperativa della moda di attività professionali - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 20 febbraio 1979, rep. 196151, reg. soc. 1065/79, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista «Predilap - Prestazioni di lavoro e professionali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 6 aprile 1973, rep. 82196, reg. soc. 924, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Edil Giustizia - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Fiordaliso in data 16 giugno 1981, rep. 333780, reg. soc. 3384, tribunale di Napoli.

Con decreti ministeriali 22 aprile 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «L.C.C.A. - Libera cooperativa campana archivisti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 25 giugno 1981, rep. 18463, reg. soc. 2796/81, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Edilizia Moderna» a responsabilità limitata, con sede in Salerno, costituita per rogito Lomonaco in data 6 maggio 1965, rep. 74902, reg. soc. 3621, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La Residenza - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 3 aprile 1984, rep. 35939, reg. soc. 502/84, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Valentina - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Arturo Errico in data 18 marzo 1985, rep. 16641, reg. soc. 739/85, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Restauro salernitano Duca Guaiferio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Salvati in data 19 febbraio 1982, rep. 17158, reg. soc. 262/82, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «E.I.C. - Editrice informatica campana - Cooperativa a r.l.», con sede in Angri (Salerno), costituita per rogito Calabrese in data 5 febbraio 1985, rep. 5459, reg. soc. 700/85, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. Nova Vita S.r.l.», con sede in Angri (Salerno), costituita per rogito Squillante in data 3 ottobre 1985, rep. 73381, reg. soc. 1515/85, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa La Nuova Esotici a r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Barela in data 3 aprile 1986, rep. 7777, reg. soc. 682/86, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La Parità» a responsabilità limitata, con sede in Contursi (Salerno), costituita per rogito Barela in data 15 aprile 1981, rep. 2569, reg. soc. 395/81, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. Manutenzione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ispani (Salerno), costituita per rogito Pugliese in data 16 maggio 1987, rep. 11077, reg. soc. 1326, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa edilizia «Nocera 75» a responsabilità limitata, con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Maranca in data 22 aprile 1975, rep. 297197, reg. soc. 6112/7187, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La Casa» a responsabilità limitata, con sede in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 12 febbraio 1974, rep. 139940, reg. soc. 5591/6668, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Cesinali 1978 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Avellino, costituita per rogito Trifuoggi in data 29 dicembre 1978, rep. 6864, reg. soc. 2332, tribunale di Avellino;

società cooperativa mista «Cooperativa artigianandi garanzia della provincia di Avellino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avellino, costituita per rogito Sarno in data 4 aprile 1959, rep. 2902, reg. soc. 754, tribunale di Avellino;

società cooperativa di consumo «Alta Irpinia Consumi (A.Ir.Con.) soc. coop. a r.l.», con sede in S. Angelo dei Lombardi (Avellino), costituita per rogito Romano in data 4 dicembre 1982, rep. 1565, reg. soc. 513, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa mista «Credit Services Giovani 2000 - Servizi a tutela del credito - Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Angelo dei Lombardi (Avellino), costituita per rogito Pesiri in data 16 maggio 1987, rep. 11954, reg. soc. 987, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa edilizia «Argentina - Cooperativa edilizia S.r.l.», con sede in Solofra (Avellino), costituita per rogito Trifuoggi in data 14 ottobre 1980, rep. 11058, reg. soc. 2683, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Sv.Ed.Co. - Sviluppo edilizio comunitario - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Canio Restaino in data 28 novembre 1969, rep. 9007, reg. soc. 1, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia La Casa ideale a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Albore in data 16 maggio 1979, rep. 9037, reg. soc. 1811, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Risparmio - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Bacoli (Napoli), costituita per rogito Carannante in data 16 giugno 1986, rep. 12642, reg. soc. 5470, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa La Storica a r.l.», con sede in Cardito (Napoli), costituita per rogito De Feo in data 29 aprile 1985, rep. 96818, reg. soc. 4374, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.Co.Gas (Cooperativa esercenti commercio gas) - Soc. coop. a r.l.», con sede in Casoria (Napoli), costituita per rogito Pirolo in data 18 maggio 1984, rep. 202102, reg. soc. 2943, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «La Bussola a r.l.», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Catello Spagnuolo in data 21 maggio 1971, rep. 232262, reg. soc. 541, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «La Colomba - Soc. Coop. Ed. a r.l.», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Orsi in data 19 maggio 1975, rep. 59091, reg. soc. 1079, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista «Dorada - Società cooperativa a r.l.», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Bellone in data 11 ottobre 1984, rep. 36946, reg. soc. 4445, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa edile Vesuviana a r.l.», con sede in Ercolano (Napoli), costituita per rogito Ferrara in data 15 luglio 1983, rep. 7286, reg. soc. 4164, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Eden - Cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Ercolano (Napoli), costituita per rogito De Vivo in data 24 febbraio 1984, rep. 17216, reg. soc. 1761, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Orion - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Giugliano (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 17 gennaio 1977, rep. 1428, reg. soc. 480, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Proposta I - Società cooperativa a r.l.», con sede in Giugliano (Napoli), costituita per rogito Monda in data 27 settembre 1984, rep. 16442, reg. soc. 4470, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Borgo a r.l.», con sede in Melito (Napoli), costituita per rogito Spena in data 24 gennaio 1984, rep. 64607, reg. soc. 2197, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Plinio S.r.l.», con sede in Pompei (Napoli), costituita per rogito Ferrara in data 7 febbraio 1985, rep. 303, reg. soc. 3053, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Campula - Società cooperativa di lavoro a r.l.», con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Diliegro in data 9 dicembre 1981, rep. 58225, reg. soc. 623, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Sole - Società cooperativa a r.l.», con sede in Villaricca (Napoli), costituita per rogito De Luca in data 10 marzo 1987, rep. 19378, reg. soc. 300, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Titanic a r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 3 febbraio 1988, rep. 171897/24783, reg. soc. 3720, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuove prospettive a r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 19 novembre 1985, rep. 148260/22083, reg. soc. 2899, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Castor S.r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 28 settembre 1974, rep. 79395, reg. soc. 1036, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sport & Società a r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 26 aprile 1986, rep. 153215, reg. soc. 2992, tribunale di Benevento;

società cooperativa mista «Radio Gulliver - Società cooperativa a r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 28 giugno 1982, rep. 111642, reg. soc. 1994, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «Spazio aperto - Società cooperativa a r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 20 dicembre 1985, rep. 148951/22214, reg. soc. 2952, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ass.Im. a r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 3 giugno 1986, rep. 154494/22692, reg. soc. 3025, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Edilfortore S.r.l.», con sede in Castelvetere Valfortore (Benevento), costituita per rogito Dell'Aquila in data 22 dicembre 1978, rep. 45582/4729, reg. soc. 1521, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «Licar moda - Società cooperativa a r.l.», con sede in Circello (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 19 dicembre 1985, rep. 154389, reg. soc. 2852, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «Fraxi modul coop - S.c.r.l.», con sede in Frasso Telesino (Benevento), costituita per rogito Colella in data 16 maggio 1986, rep. 42501, reg. soc. 3026, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia «Cooperativa G. Brodolini S.r.l.», con sede in Frasso Telesino (Benevento), costituita per rogito Colella in data 1° giugno 1974, rep. 34977, reg. soc. 1002, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia «Giacomo Brodolini a r.l.», con sede in Montesarchio (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 2 aprile 1971, rep. 53345, reg. soc. 749, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «Primo lavoro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ponte (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 24 febbraio 1986, rep. 156846, reg. soc. 2918, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «Solidarietà - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pontelandolfo (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 21 novembre 1985, rep. 153260, reg. soc. 2790, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sannio verde - Soc. coop. di produzione, lavoro e servizi a r.l.», con sede in S. Angelo a Cupolo (Benevento), costituita per rogito Barletta in data 21 maggio 1986, rep. 29655, reg. soc. 2960, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia «La Sanlupese - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Lupo (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 25 maggio 1987, rep. 171186, reg. soc. 3474, tribunale di Benevento.

91A2328

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione denominata «Arca - Comunità Il Chicco», in Ciampino

Con decreto ministeriale 30 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1991, registro n. 24 Interno, foglio n. 135, l'associazione denominata «Arca - Comunità Il Chicco», con sede in Ciampino, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

91A2355

MINISTERO DEL TESORO

N. 97

Corso dei cambi del 21 maggio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1274,200	1274,200	1274,25	1274,200	1274,200	1274.200	1274,300	1274.200	1274,200	1274,200
E.C.U.	1525,550	1525,550	1556 —	1525,550	1525,550	1525.550	1525,690	1525.550	1525,550	1525,550
Marco tedesco	742,260	742,260	741,750	742,260	742,260	742,260	742,390	742.260	742.260	742,260
Franco francese	218,780	218,780	219,500	218,780	218,780	218,780	218,780	218,780	218,780	218,780
Lira sterlina	2205,550	2205,550	2210 —	2205,550	2205.550	2205,550	2205,950	2205.550	2205.550	2205,550
Fiorino olandese	658,910	658,910	659,750	658,910	658,910	658,910	659 —	658,910	658,910	658,910
Franco belga	36,078	36,078	36,100	36,078	36,078	36,078	36,078	36,078	36,078	36,070
Peseta spagnola	11,985	11,985	12,020	11,985	11,985	11,985	11,986	11,985	11,985	11,980
Corona danese	194,390	194,390	194,50	194,390	194.390	194,390	194,380	194,390	194,390	194,390
Lira irlandese	1987,750	1987,750	1989 —	1987,750	1987,750	1987,750	1987,300	1987,750	1987,750	—
Dracma greca	6,789	6,789	6,780	6,789	6,789	6,789	6,781	6.789	6,789	—
Escudo portoghese	8,508	8,508	8,530	8,508	8,508	8,508	8,506	8,508	8,508	8,500
Dollaro canadese	1108 —	1108 —	1110 —	1108 —	1108 —	1108 —	1108,300	1108 —	1108 —	1108 —
Yen giapponese	9,243	9,243	9,280	9,243	9,243	9,243	9,244	9,243	9,243	9,240
Franco svizzero	877,010	877,010	878 —	877,010	877,010	877,010	877 —	877,010	877,010	877,010
Scellino austriaco	105,520	105,520	105,700	105,520	105.520	105,520	105,516	105.520	105,520	105,520
Corona norvegese	190,730	190,730	191 —	190,730	190,730	190,730	190,720	190,730	190,730	190,730
Corona svedese	207 —	207 —	207 —	207 —	207 —	207 —	207,050	207 —	207 —	207 —
Marco finlandese	315,900	315,900	316 —	315.900	315.900	315,900	315,850	315,900	315,900	—
Dollaro australiano	986,700	986,700	989 —	986,700	986.700	986,700	988,950	986.700	986,700	986,700

Media dei titoli del 21 maggio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68.900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	104 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,425
Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91	99,150
» » » 18- 3-1987/94	86,070
» » » 21- 4-1987/94	85,875
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	97,700
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,100
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,475
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99.325
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	105 —
» » » TR 2.5% 1983/93	98,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1984/91	100 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,625
» » » » 1-11-1984/91	100,700
» » » » 1-12-1984/91	100,550
» » » » 1- 1-1985/92	100,475
» » » » 1- 2-1985/92	100,450
» » » » 18- 4-1986/92	101,275
» » » » 19- 5-1986/92	101,275
» » » » 20- 7-1987/92	100,250
» » » » 19- 8-1987/92	100,425
» » » » 1-11-1987/92	100,450
» » » » 1-12-1987/92	100,325
» » » » 1- 1-1988/93	100,100

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93. . . .	100,025
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	100,200
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	100,275
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	100,775
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	100,600
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	100,300
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	100,400
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	100,400
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	100,400
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	99,800
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	100,350
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	99,525
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	100,450
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	99,675
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	100,700
»	»	»	»	18-11-1986/93. . . .	99,700
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	100,100
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	100,150
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	100,125
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	100,200
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	100,200
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	100,325
»	»	»	»	1- 9-1989/94. . . .	100,005
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	99,575
»	»	»	»	1-11-1989/94. . . .	100,200
»	»	»	»	1- 1-1990/95. . . .	99,775
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	100,625
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 3-1990/95. . . .	99,800
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	100,025
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	100,200
»	»	»	»	1- 5-1990/95. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	99,700
»	»	»	»	1- 7-1990/95. . . .	99,775
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	99,500
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	99,200
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	99,425
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	99,825
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	99,875
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	100 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	100,075
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	100,150
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	100,275
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	100,325
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	99,650
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	99,150
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	99,125
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	98,825
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	99 —
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	99,375
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	99,275
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	99,200
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	99,175
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	99,800
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	99,550
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	99,100
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	98,750
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	98,650

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991.	99,775
»	»	»	11,50%	21-12-1991.	98,800
»	»	»	9,25%	1- 1-1992.	99,875
»	»	»	9,25%	1- 2-1992.	98,800
»	»	»	11,00%	1- 2-1992.	99,375
»	»	»	9,15%	1- 3-1992.	98,750
»	»	»	12,50%	17- 3-1992.	100,200
»	»	»	9,15%	1- 4-1992.	98,550
»	»	»	11,00%	1- 4-1992.	98,250
»	»	»	12,50%	1- 4-1992.	100,175
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,200
»	»	»	12,50%	18- 4-1992.	100,250
»	»	»	9,15%	1- 5-1992.	98,825
»	»	»	11,00%	1- 5-1992.	98,825
»	»	»	12,50%	1- 5-1992.	99,375
»	»	»	12,50%	17- 5-1992.	100,475
»	»	»	9,15%	1- 6-1992.	98,825
»	»	»	10,50%	1- 7-1992.	99,550
»	»	»	11,50%	1- 7-1992.	99,550
»	»	»	11,50%	1- 8-1992.	99,425
»	»	»	12,50%	1- 9-1992.	100,350
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	100,425
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	100,450
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	100,250
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	100,275
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	100,400
»	»	»	12,50%	1-10-1993.	100,325
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	100,475
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,500
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	100,500
»	»	»	12,50%	1-12-1993.	100,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1994.	100,200
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,150
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,200
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,200
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,150
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,80
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,820
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,700

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25% .	99,900
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	99,900
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	100,325
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	99,700
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	98,625
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	102 —
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	100,800
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	101,350
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	99,770
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	97,450
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	97,550
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	98,500
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	99,500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	96,450
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	97 —
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	99,150
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	97,275
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	104,050
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	96 —
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	99,225
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	100,325
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	101,920
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	102,550
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	103,850
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	106,870
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	100,500
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50% .	104,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M21051

N. 98

Corso dei cambi del 22 maggio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1273 —	1273 —	1273 —	1273 —	1273 —	1273 —	1273,470	1273 --	1273 —	1273 --
E.C.U.	1525,250	1525,250	1526 —	1525,250	1525,250	1525,250	1525,440	1525,250	1525,250	1525,250
Marco tedesco	742,400	742,400	742,500	742,400	742,400	742,400	742,350	742,400	742,400	742,400
Franco francese	218,750	218,750	219,25	218,750	218,750	218,750	218,760	218,750	218,750	218,750
Lira sterlina	2207,800	2207,800	2210 —	2207,800	2207,800	2207,800	2207,400	2207,800	2207,800	2207,780
Fiorino olandese	659,050	659,050	659 —	659,050	659,050	659,050	659,070	659,050	659,050	659,050
Franco belga	36,088	36,088	36,10	36,088	36,088	36,088	36,089	36,088	36,088	36,080
Peseta spagnola	11,982	11,982	12,01	11,982	11,982	11,982	11,978	11,982	11,982	11,980
Corona danese	194,140	194,140	194 —	194,140	194,140	194,140	194,150	194,140	194,140	194,14
Lira irlandese	1988,300	1988,300	1987 —	1988,300	1988,300	1988,300	1988 —	1988,300	1988,300	--
Dracma greca	6,784	6,784	6,780	6,784	6,784	6,784	6,786	6,784	6,784	--
Escudo portoghese	8,508	8,508	8,510	8,508	8,508	8,508	8,512	8,508	8,508	8,500
Dollaro canadese	1109,350	1109,350	1108 —	1109,350	1109,350	1109,350	1109 —	1109,350	1109,350	1109,350
Yen giapponese	9,251	9,251	9,250	9,251	9,251	9,251	9,244	9,251	9,251	9,250
Franco svizzero	876,210	876,210	877 —	876,210	876,210	876,210	876,500	876,210	876,210	876;210
Scellino austriaco	105,541	105,541	105,60	105,541	105,541	105,541	105,525	105,541	105,541	105,540
Corona norvegese	190,850	190,850	191 —	190,850	190,850	190,850	190,840	190,850	190,850	190,850
Corona svedese	207,130	207,130	207 —	207,130	207,130	207,130	207,060	207,130	207,130	207,120
Marco finlandese	315,850	315,850	316 —	315,850	315,850	315,850	315,850	315,850	315,850	—
Dollaro australiano	986,700	986,700	987 —	986,700	986,700	986,700	987 —	986,700	986,700	986,700

Media dei titoli del 22 maggio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	106 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,500
Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91	99,150
» » » 18- 3-1987/94	86,100
» » » 21- 4-1987/94	85,900
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	97,700
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,970
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,325
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,75
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	109,500
» » » TR 2,5% 1983/93	98,500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1984/91	99,970
» » » » 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,475
» » » » 1-10-1984/91	100,625
» » » » 1-11-1984/91	100,700
» » » » 1-12-1984/91	100,550
» » » » 1- 1-1985/92	100,400
» » » » 1- 2-1985/92	100,475
» » » » 18- 4-1986/92	101,300
» » » » 19- 5-1986/92	101,275
» » » » 20- 7-1987/92	100,250
» » » » 19- 8-1987/92	100,450
» » » » 1-11-1987/92	100,450
» » » » 1-12-1987/92	100,350
» » » » 1- 1-1988/93	100,100

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	100,200
» » » »	1- 4-1988/93	100,325
» » » »	1- 5-1988/93	100,775
» » » »	1- 6-1988/93	100,675
» » » »	18- 6-1986/93	100,375
» » » »	1- 7-1988/93	100,400
» » » »	17- 7-1986/93	100.300
» » » »	1- 8-1988/93	100,375
» » » »	19- 8-1986/93	99,800
» » » »	1- 9-1988/93	100,325
» » » »	18- 9-1986/93	99,525
» » » »	1-10-1988/93	100,425
» » » »	20-10-1986/93	99,600
» » » »	1-11-1988/93	100,650
» » » »	18-11-1986/93	99,700
» » » »	19-12-1986/93	100.750
» » » »	1- 1-1989/94	100.225
» » » »	1- 2-1989/94	100,150
» » » »	1- 3-1989/94	100,125
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,325
» » » »	1- 9-1989/94	100.050
» » » »	1-10-1987/94	99,425
» » » »	1-11-1989/94	100.175
» » » »	1- 1-1990/95	99,700
» » » »	1- 2-1985/95	100,650
» » » »	1- 3-1985/95	99,925
» » » »	1- 3-1990/95	99,675
» » » »	1- 4-1985/95	100 —
» » » »	1- 5-1985/95	100,125
» » » »	1- 5-1990/95	99,925
» » » »	1- 6-1985/95	99,775
» » » »	1- 7-1985/95	99,625
» » » »	1- 7-1990/95	99,675
» » » »	1- 8-1985/95	99,425
» » » »	1- 9-1985/95	99,100
» » » »	1-10-1985/95	99,300
» » » »	1-11-1985/95	99,700
» » » »	1-12-1985/95	99,750
» » » »	1- 1-1986/96	99.900
» » » »	1- 1-1986/96 II	100 —
» » » »	1- 2-1986/96	100,750
» » » »	1- 3-1986/96	100,100
» » » »	1- 4-1986/96	100,300
» » » »	1- 5-1986/96	100,250
» » » »	1- 6-1986/96	99,975
» » » »	1- 7-1986/96	99,575
» » » »	1- 8-1986/96	99,150
» » » »	1- 9-1986/96	98,975
» » » »	1-10-1986/96	98,650
» » » »	1-11-1986/96	98,800
» » » »	1-12-1986/96	99,175
» » » »	1- 1-1987/97	99 —
» » » »	1- 2-1987/97	99,175
» » » »	18- 2-1987/97	99,125
» » » »	1- 3-1987/97	99,675
» » » »	1- 4-1987/97	99,650
» » » »	1- 5-1987/97	99,750
» » » »	1- 6-1987/97	99,625
» » » »	1- 7-1987/97	99 —
» » » »	1- 8-1987/97	98,875
» » » »	1- 9-1987/97	98,725

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,775
» » »	11,50%	21-12-1991	99,825
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,975
» » »	9,25%	1- 2-1992	98.825
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,375
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,600
» » »	12,50%	17- 3-1992	100,200
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,425
» » »	11,00%	1- 4-1992	100,175
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,550
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,175
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,250
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,775
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,300
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,325
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,450
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,625
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,550
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,450
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,325
» » »	12,50%	1-10-1992	100,400
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,350
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 8-1993	100.250
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,225
» » »	12,50%	1-10-1993	100,225
» » »	12,50%	1-11-1993	100,400
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,450
» » »	12,50%	17-11-1993	100,475
» » »	12,50%	1-12-1993	100,450
» » »	12,50%	1- 1-1994	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100.075
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100.250
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,900
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,825
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100.200
» » »	12,00%	1-11-1990/97	99,825
Certificati credito Tesoro E.C.U.	11,25%	16- 7-1984/91	99,900
» » » »	8,75%	21- 9-1987/91	100,325
» » » »	8,50%	21- 3-1988/92	98.800
» » » »	8,50%	26- 4-1988/92	98.600
» » » »	8,50%	25- 5-1988/92	98.550
» » » »	10,50%	22-11-1984/92	101,500
» » » »	9,60%	22- 2-1985/93	100.850
» » » »	9,75%	15- 4-1985/93	101,250
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	99,920
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	97,475
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	97,600
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	98.900
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	99,300
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	96,350
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	97 —
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	98,800
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	97.220
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	103.820
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	96,125
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	99,225
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	100,300
» » » »	10,15%	26-10-1989/94	101,825
» » » »	10,70%	22-11-1989/94	102,300
» » » »	11,15%	24- 1-1990/95	103,650
» » » »	12,00%	27- 3-1990/95	106,900
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	100,500
» » » »	11,50%	29- 5-1990/95	104.700

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M22051

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° giugno 1991 è pagabile, presso le banche sottoindicate, la ottava cedola d'interesse relativa al semestre dicembre 1990-maggio 1991 del prestito obbligazionario 1987/1992, indicizzato 1ª emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 6,30% lordo, pari al 5,906 al netto della ritenuta fiscale del 6,25%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di marzo e aprile 1991 è risultato pari al 13,359%;

b) per i BOT annuali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di marzo e aprile 1991, corretto dal fattore moltiplicativo in uso per i CCT di attuale emissione (1-tn/1-to), è risultato pari all'11,6616%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,510% equivalente al tasso semestrale del 6,07%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre giugno 1991-novembre 1991, scadenza 1° dicembre 1991, cedola n. 9, un interesse lordo del 6,35% pari ad un rendimento del 5,953% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%.

91A2345

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 24 aprile 1991, n. 1.13/2-640, il cognome originario dle signor Carlo Zavadlal, nato a Temenizza il 3 novembre 1940, residente a Trieste, via S. Teresa n. 1, è ridotto, in seguito ad istanza presentata il 27 ottobre 1990, nella forma italiana di «Zavaldi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

91A2356

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 315.000
- semestrale . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 56.000
- semestrale . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 175.000
- semestrale . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 56.000
- semestrale . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 175.000
- semestrale . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale . . . L. 600.000
- semestrale . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale. *parte prima. prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere* ***l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(*Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali*)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: *per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna*	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 283.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 2 3 0 9 1 *

L. 1.200